

Condizioni generali di contratto per il collocamento del personale presso BLS SA

1. Ambito di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di servizi concordati verbalmente o per iscritto con BLS SA, in qualità di società del gruppo, nell'ambito del collocamento del personale in conformità alla LC. La società del gruppo comprende qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente da BLS SA o che sia direttamente o indirettamente sotto controllo congiunto con essa (di seguito denominata BLS).
- 1.2 Le presenti condizioni generali di contratto sono considerate accettate se l'intermediario del personale stipula con BLS un contratto per il collocamento del personale o invia spontaneamente a BLS il dossier di una persona in cerca di impiego. Esse sono sottoposte all'attenzione dell'intermediario del personale al momento della consegna di un dossier e possono essere scaricate dal sito web di BLS.
- 1.3 Ogni posto vacante presso BLS è considerato un'operazione separata. Se la stessa persona in cerca di impiego viene proposta a BLS da più intermediari del personale per lo stesso posto vacante, la data di ricezione del dossier della persona dal rispettivo intermediario del personale è decisiva per la conclusione del contratto tra BLS e l'intermediario. In tal caso, BLS prende in considerazione il dossier ricevuto per primo. Se una persona in cerca di impiego presenta il suo dossier a BLS prima dell'intermediario del personale o contemporaneamente a esso, BLS tiene conto del dossier della persona.

2. Entità delle prestazioni

- 2.1 L'intermediario del personale mette in contatto persone in cerca di impiego e BLS in qualità di datore di lavoro, in conformità al profilo dei requisiti presente nell'annuncio di lavoro di BLS, al fine di stipulare un contratto di lavoro.
- 2.2 Le prestazioni dell'intermediario del personale includono i servizi relativi alla selezione e al reclutamento del personale.
- 2.3 Prestazioni aggiuntive fornite dall'intermediario del personale, come incarichi di ricerca speciali, inserzioni su carta stampata o online, strumenti di selezione estesi, come valutazioni, analisi della personalità e perizie, spese aggiuntive sostenute, come spese di viaggio e per l'ottenimento di permessi di lavoro ecc. vengono rimborsate da BLS solo previa autorizzazione scritta e in conformità ad accordi separati tra le parti.
- 2.4 Non sussiste alcun diritto nei confronti di BLS fino alla firma del contratto di lavoro da parte della persona in cerca di impiego e di BLS.

3. Disposizioni di legge

- 3.1 L'intermediario del personale conferma di rispettare le disposizioni di legge per il collocamento del personale e di disporre delle autorizzazioni necessarie. L'intermediario del personale fornisce a BLS le copie delle relative autorizzazioni su richiesta. In mancanza di un'autorizzazione valida al momento del collocamento del personale, BLS non è obbligata a pagare un onorario condizionato.

4. Onorario condizionato e fatturazione

- 4.1 BLS deve corrispondere l'onorario all'intermediario del personale solo se viene stipulato un contratto di lavoro tra BLS e la persona in cerca di impiego proposta dall'intermediario (onorario condizionato).
- 4.2 Se il collocamento del personale non si conclude con la stipula di un contratto di lavoro con il candidato, BLS non deve all'intermediario del personale alcun onorario, indipendentemente dai motivi che hanno portato a ciò.
- 4.3 L'onorario condizionato dell'intermediario del personale è un importo forfettario pari a CHF 10 000 più IVA.
- 4.4 Nel rapporto contrattuale tra l'intermediario del personale e BLS, l'onorario condizionato copre tutte le prestazioni (comprese le spese) fornite dall'intermediario. Non sono tuttavia inclusi eventuali onorari di intermediazione dovuti dalla persona in cerca di impiego all'intermediario del personale.
- 4.5 Dopo la stipula del contratto di lavoro tra BLS e il dipendente scelto per il collocamento, l'intermediario del personale richiede a BLS il suo onorario condizionato. Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni del ricevimento della fattura.
- 4.6 Se il dipendente non inizia il suo impiego dopo la firma del contratto di lavoro, non è dovuto alcun onorario condizionato. Se BLS ha già corrisposto l'onorario condizionato all'intermediario del personale, quest'ultimo deve rimborsare a BLS il 100% dell'importo entro 30 giorni. Se il rapporto di lavoro viene risolto da BLS o dal dipendente scelto per il collocamento entro il periodo di prova, BLS ha la possibilità di richiedere all'intermediario del personale il collocamento di almeno due candidati idonei entro tre mesi senza ulteriore compenso oppure, se l'onorario condizionato è già stato pagato, di richiedere il rimborso dell'80% dell'importo. Sono esclusi i

seguenti motivi di risoluzione del rapporto di lavoro: malattia, infortunio, riduzione dei posti di lavoro, riorganizzazione, acquisizione e fusione nonché modifiche fondamentali alla descrizione dell'impiego.

- 4.7 Se, dopo la presentazione del dossier di una persona in cerca di impiego da parte dell'intermediario del personale per un posto vacante presso BLS, la persona in questione si candida con successo per un altro posto vacante presso BLS o all'interno del gruppo BLS, di propria iniziativa e/o tramite terzi, contemporaneamente e/o in un momento successivo, BLS non deve all'intermediario del personale alcun onorario.

5. Riservatezza e protezione dei dati

- 5.1 L'intermediario del personale è tenuto a trattare con riservatezza tutte le informazioni che non sono né pubbliche né comunemente accessibili. L'intermediario del personale garantisce inoltre il trattamento confidenziale da parte dei suoi collaboratori e di eventuali terzi consultati. BLS può utilizzare informazioni riservate all'interno del gruppo BLS e ne garantisce il trattamento confidenziale all'interno del gruppo BLS. Quest'obbligo di riservatezza rimane valido per un periodo di tre anni dopo la risoluzione del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di chiarimento previsti dalla legge.
- 5.2 L'intermediario del personale tratta i dati sui posti vacanti e sulle persone in cerca di impiego solo nella misura in cui ciò è necessario per il collocamento del personale. I dossier delle persone in cerca di impiego, a eccezione di quello del candidato assunto, rimangono di proprietà dell'intermediario del personale o della persona in cerca di impiego. I dati relativi alle persone in cerca di impiego e ai posti vacanti che consentono di risalire alla persona in cerca di impiego o a BLS possono essere trattati solo con il consenso degli interessati. Anche l'archiviazione dei dati dopo il completamento dell'attività di collocamento è consentita solo con il

consenso scritto della persona interessata, revocabile in qualsiasi momento. Si applicano altresì le disposizioni legali per la protezione della personalità.

- 5.3 Devono inoltre essere rispettate le disposizioni per la protezione dei dati ai sensi della LPD, della LC e dell'OC.

6. Garanzia

- 6.1 Gli intermediari del personale garantiscono uno svolgimento professionale, conforme e accurato delle prestazioni.

7. Responsabilità

- 7.1 In caso di danni causati dallo svolgimento non conforme o accurato delle prestazioni, l'intermediario del personale è responsabile del suo risarcimento, a meno che non dimostri di non avere colpa.

- 7.2 L'intermediario del personale risponde dei danni derivanti dal mancato rispetto delle scadenze e da altre violazioni del contratto (es. violazione degli obblighi di riservatezza e di informazione, coinvolgimento non autorizzato di personale ausiliario, violazione degli obblighi generali di fedeltà e di diligenza), a meno che non dimostri di non avere colpa.

- 7.3 L'intermediario del personale risponde della condotta delle sue persone ausiliarie (es. collaboratori, personale esterno) così come risponde della propria.

- 7.4 Le parti contraenti rispondono di qualsiasi colpa, ma al massimo del danno causato. Complessivamente, la responsabilità per ogni incarico è limitata all'importo del compenso totale pagato da BLS SA per tale incarico.

- 7.5 L'intermediario del personale dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti.

8. Durata dell'incarico e disdetta

- 8.1 Il rapporto contrattuale termina al più tardi con l'assunzione del dipendente scelto per il collocamento (stipula del contratto di lavoro) o con il rifiuto da parte di BLS di una persona in cerca di impiego.

- 8.2 Le parti contraenti possono disdire il rapporto contrattuale in qualsiasi momento senza incorrere in alcun costo.

9. Trasferimento e cessione del contratto

- 9.1 BLS può trasferire o cedere il rapporto contrattuale o i diritti e gli obblighi da esso derivanti a un'altra società del gruppo BLS senza il consenso dell'intermediario del personale.

10. Clausola di non sollecitazione

- 10.1 Dopo un collocamento concluso con successo, all'intermediario del personale è vietato sollecitare attivamente i collaboratori di BLS nel settore di impiego, +/- due livelli gerarchici, o di farli sollecitare da terzi, per un periodo di 12 mesi.

- 10.2 In caso di violazione della presente clausola di non sollecitazione, è dovuta una pena convenzionale pari al 50% dell'onorario pagato da BLS.

11. Disposizioni finali

- 11.1 L'intermediario del personale può indicare BLS come riferimento a terzi o fornire dettagli sulla natura delle prestazioni fornite per BLS solo previo consenso scritto da parte di BLS.

- 11.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. L'intermediario del personale si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in

modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto

- 11.3 Il presente rapporto contrattuale è sogetto al diritto svizzero.
- 11.4 Il foro competente esclusivo é Berna.